SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1763)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA e SAPORITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1986

Modifiche ai numeri 2) e 3) dell'articolo 51 del codice di procedura civile, in materia di astensione del giudice

ONOREVOLI SENATORI. — Con recentissima sentenza (la n. 37 del 1986) la Corte costituzionale ha auspicato l'intervento del legislatore onde colmare la lacuna nascente dalla abrogazione dell'articolo 8, n. 1), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario per effetto dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66, in relazione al n. 2) dell'articolo 51 del codice di procedura civile, laddove si stabilisce l'obbligo dell'astensione del giudice ove la moglie sia in rapporto parentale sino al quarto grado (e soltanto così) con una qualsiasi delle parti.

Occorre, pertanto, non semplicemente interpretare, sebbene anche sostituire nel testo al termine moglie quello di « coniuge » e, contemporaneamente, estendere la norma agli affini di una delle parti.

E medesimo ragionamento vale per il n. 3) dello stesso articolo.

Da questa esigenza nasce il seguente disegno di legge, che si raccomanda all'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I numeri 2) e 3) dell'articolo 51 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

« 2) se egli stesso o il coniuge è parente od affine fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, ovvero è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente anche presso il giudice amministrativo o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori ».